

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 9 agosto 2021, n. 224

Art. 124 del D.Lgs. 152/2006, LR n. 18/2012 e RR n. 13/2017. Autorizzazione allo scarico delle acque reflue depurate rinvenienti dall'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castellaneta (TA) nel corpo idrico superficiale non significativo denominato "Gravina Coriglione".

il Dirigente della Sezione

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale "MAIA 2.0 – Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la DGR n. 1669 del 30/10/2017 con la quale è stata affidata la direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti, da ultimo prorogata con DGR 1084 del 30/06/2021;

VISTI ALTRESÌ:

- il D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (nel seguito PRTA) approvato in via definitiva con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 che all'Allegato 14 (Programma delle Misure - Tab. 3.2 – Programmazione interventi settore fognario/depurativo e riuso) ha individuato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, i recapiti finali degli scarichi rinvenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nonché i trattamenti a cui devono essere sottoposti i reflui ed i relativi limiti allo scarico da rispettare;
- L'aggiornamento del PTA 2015-2021 adottato con DGR n. 1333 del 16/07/2019 e gli effetti delle disposizioni dell'art. 65 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;
- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli

scarichi di cui alla parte III del D.Lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative: LR 17/2000, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019;

- il RR n. 13/2017 *“Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”* che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;
- la L. 7 agosto 1990 n.241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- la LR n. 18/2005 *“Istituzione Parco naturale Regionale Terra delle Gravine”*;

PREMESSO CHE:

- la Provincia di Taranto ha autorizzato lo scarico provvisorio del depuratore in esame nel corpo idrico recettore *“Gravina Coriglione”* con provvedimento n. 17 del 14/02/2003, rilasciato in favore del Comune di Castellaneta, allora gestore dell’impianto;
- l’AQP, con nota prot. 2214/Vs/md del 08/02/2005, ha informato la Provincia di aver acquisito in gestione l’impianto di depurazione a far data dal 13/01/2005 e ha richiesto il rilascio dell’autorizzazione allo scarico in suo favore;
- nell’ambito del procedimento autorizzativo incardinato presso la Provincia, sono, poi, intervenute una serie di interlocuzioni tra le parti interessate, di cui l’ultima in ordine cronologico, evincibile dal fascicolo trasferito in Regione dalla Provincia, è la nota di AQP prot. 145893 del 24/11/2010;
- l’AQP, con successiva nota prot. 22336 del 03/03/2014, inoltrata alla Regione Puglia a seguito dell’entrata in vigore della LR n. 18/2012, ha richiesto il rilascio dell’autorizzazione allo scarico;
- dalla lettura dei contenuti della predetta richiesta, e come peraltro evincibile dai documenti istruttori trasmessi dalla Provincia di Taranto con nota prot. 59482 del 14/10/2013, emerge che il Comune di Castellaneta, con nota prot. 31212 del 24/12/2004, – antecedente al passaggio in gestione AQP dell’impianto di depurazione in esame - aveva già avanzato istanza di rinnovo del titolo autorizzativo allo scarico all’allora competente Provincia di Taranto;
- la scrivente Sezione, con nota prot. 1172 del 24/03/2014, ha chiesto integrazioni documentali e chiarimenti in merito alla potenzialità dell’impianto e al carico generato dall’abitato dichiarati da AQP, nonché il nulla osta della Provincia in qualità di Ente gestore dell’area naturale protetta regionale;
- queste prime interlocuzioni relative al procedimento di autorizzazione allo scarico ex art. 124 del TUA, incardinato presso la Regione, hanno fatto seguito alla Valutazione di Impatto Ambientale, comprensiva della valutazione di incidenza ambientale, inerente al progetto di potenziamento dell’impianto di depurazione in esame, svolta dalla Regione – Servizio Ecologia e conclusasi con il rilascio della DD n. 56 del 12/02/2014, dopo aver acquisito i pareri degli Enti interessati nell’ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi della L 241/90;
- la Provincia di Taranto, nel solco procedurale testé richiamato, ha concesso un primo nulla osta ex art. 11 della LR n. 18/2005 (legge istitutiva del Parco Naturale Regionale *“Terra delle Gravine”*), giusta nota prot. 24250 del 16/04/2014, rappresentando che *“l’intervento risulta essere compatibile con l’art. 4 comma 2 lettera c) della LR n. 18/2005 e ss.mm.ii., per cui si rilascia nulla osta secondo quanto previsto dall’art. 11 della citata LR n. 18/2005 e s.mm.ii...”* e dettando una serie di prescrizioni, tra le quali la presentazione *“in sede di autorizzazione allo scarico ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/06, di nuova richiesta di Nulla osta a questo Ente Parco giusto art. 11 della LR n. 18/2005 e ss.mm.ii...”*;
- l’AQP, con successiva nota prot. 99349 del 15/10/2014, ha formalmente richiesto il rilascio di un nuovo nulla osta ex art. 11 della LR n. 18/2005 connesso all’autorizzazione allo scarico;
- l’AQP, con nota prot. 10038 del 17/10/2014, acquisita in atti al prot. 4795 del 24/10/2014, ha trasmesso la documentazione richiesta dalla Regione Puglia, ivi compresa la relazione geologica, idrogeologica e di compatibilità idraulica dello scarico;
- la Regione Puglia, con nota prot. 5718 del 28/11/2014, ha invitato l’AQP a trasmettere parte della documentazione non ancora depositata in atti;

- l'AQP, dopo una serie di interlocuzioni con la Provincia di Taranto in merito alla procedura di rilascio del nulla osta ex LR n. 18/2005 e ss. mm. ii., con nota prot. 74689 del 17/07/2015, ha depositato il Piano di Monitoraggio Ambientale sia presso la Provincia di Taranto, al fine di fornire all'Ente gestore del parco naturale regionale la documentazione tecnica necessaria ad esperire le proprie valutazioni e a rilasciare il relativo nulla osta, sia presso l'Arpa Puglia, per consentire a quest'ultima di validarlo;
- si sono succedute una serie di interlocuzioni tra AQP e Provincia di Taranto inerenti alla corretta identificazione del punto di scarico che hanno portato quest'ultima, dapprima a rilasciare un nuovo nulla osta sull'intervento assentito in VIA Regionale (nota Provincia prot. 47239 del 05/10/2015) e poi a richiedere, con nota prot. 47219 del 05/10/2015, l'aggiunta del saggio di tossicità su "*Daphnia magna*" e la misura del parametro "*Tensioattivi*" nel set di parametri indicati nel PMA per il monitoraggio del corpo idrico recettore;
- l'AQP, con nota prot. 107813 del 22/10/2015, acquisita in atti al prot. 6425 del 30/10/2015, ha riscontrato le richieste della Provincia, confermando la presenza delle determinazioni analitiche richieste nel monitoraggio della qualità del corpo idrico recettore;
- l'AQP, con successiva nota prot. 7256 del 25/01/2016, ha comunicato che in data 25/01/2016 era avvenuta la consegna dei lavori del progetto di potenziamento dell'impianto in questione;
- la Regione, nell'ambito del procedimento autorizzativo allo scarico, con note prot. 6623 del 18/11/2016 e prot. 3484 del 04/05/2017, ha chiesto aggiornamenti circa l'avanzamento dei lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione, riscontrate con nota di AQP prot. 55633 del 16/05/2017;
- l'Arpa Puglia, con nota prot. 28033 del 11/04/2019, ha formulato le proprie osservazioni sul PMA trasmesso da AQP con precedente nota prot. 4374 del 27/07/2015;
- l'AQP, con nota prot. 10059 del 07/02/2020, acquisita in atti al prot. 1748 del 14/02/2020, ha sollecitato la scrivente Sezione al rilascio del titolo autorizzativo allo scarico;
- nel corso del 2020 sono poi intervenute una serie di interlocuzioni relative al tema del riutilizzo delle acque reflue affinate e si sono concluse due procedure ambientali, di cui alla parte II del TUA, relative rispettivamente al progetto di AQP P1481 (adeguamento al DM 185/2003 – importo da QE € 1.480.000,00) e a quello del Comune inerente alla rifunzionalizzazione ed attivazione della rete di distribuzione delle acque reflue recuperate (importo lavori da QE € 1.900.000,00);

VISTO CHE

- Il presidio depurativo è stato oggetto di lavori di potenziamento (P8014) che hanno avuto la finalità di incrementarne la capacità depurativa per renderla idonea a trattare un carico organico generato (COG) pari a 24.174 AE e rilasciare un refluo conforme ai limiti di cui alla tab. 4 all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; le opere realizzate sono state collaudate, giusto certificato di collaudo tecnico-amministrativo datato 14/03/2019;
- dagli elaborati e dalla documentazione prodotta agli atti di questa Sezione si rileva che, l'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castellaneta, risulta costituito dalle seguenti stazioni di trattamento:

Linea acque

- Grigliatura (2 linee di grigliatura medio-fine e linea centrale di by-pass con nuova griglia meccanizzata);
- Misuratore di portata tipo venturi;
- Dissabbiatore areato (con comparto di raccolta oli e classificatore esterno di lavaggio sabbie);
- Equalizzazione;
- Manufatto di chiariflocculazione;
- Sedimentazione primaria (2 vasche rettangolari a flusso longitudinale);
- Comparto biologico (2 linee con schema classico pre-denitrificazione-nitrificazione);
- Sedimentazione secondaria (2 vasche circolari);
- Filtrazione;
- Disinfezione;
- Vasca di accumulo acque trattate;

Linea fanghi

- Stabilizzazione aerobica dei fanghi;
- Post ispessitore;
- Disidratazione a mezzo di nastro-presse;
- la previsione del carico generato relativa all'agglomerato di Castellaneta contenuta nell'attuale PTA (2009-2015) è pari al dato progettuale, vale a dire 24.174 AE; l'aggiornamento del PTA (2015-2021) prevede un valore del COG di 25.600 AE e una potenzialità nominale del depuratore pari a quella attuale (24.200 AE);
- in base ai dati di esercizio del depuratore in esame, forniti dal gestore e relativi all'anno 2019, emerge che gli AE serviti siano pari a 17.935 e che il volume trattato, espresso in termini di mc/anno, sia pari a 889.140 (2.436 mc/giorno), del tutto compatibile con le previsioni delle portate giornaliere medie e di punta assunte in fase progettuale;
- gli esiti degli accertamenti analitici trasmessi da Arpa Puglia e relativi agli anni 2019, 2020 e primo trimestre del 2021 mostrano un quasi continuo rispetto dei valori limite allo scarico di cui alla tab. 4 all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006; nel 2020 su 12 controlli si è registrato 1 solo superamento del parametro "N.tot" (rdp 19256, verbale 1628 del 05/11/2019), mentre nel 2021, dai dati attualmente a disposizione vi sono stati un superamento del parametro "Cloro Attivo" (rdp 1570, verbale 147 del 09/02/2021) ed un superamento del parametro "Tensiattivi totali" (rdp 2244, verbale 201 del 18/02/2021); in merito ad alcuni superamenti registrati da Arpa Puglia nel primo semestre del 2021, l'AQP ha avanzato una specifica richiesta ad Arpa per un confronto su alcune metodiche analitiche impiegate, giusta nota prot. 38547 del 10/06/2021;

CONSIDERATO CHE:

- la scrivente Sezione, al fine di accelerare l'acquisizione dei pareri ed atti di assenso comunque denominati (nulla osta dell'Ente gestore dell'area protetta e validazione del PMA da parte di Arpa Puglia) prodromici all'adozione del provvedimento ex art. 124 del TUA, ha fatto ricorso al modulo procedurale della Conferenza di Servizi decisoria, svolta ai sensi dell'art. 14 ter e seguenti della L 241/90;
- in data 10/05/2021 si è svolta la prima seduta di Cds, giusto verbale trasmesso con nota prot. 5848 del 14/05/2021; in tale occasione l'AQP si è riservata di trasmettere gli esiti analitici condotti sul corpo idrico superficiale come richiesti dalla Provincia di Taranto con nota prot. 14974 del 04/05/2021; inoltre, con riguardo al PMA, sono state condivise le indicazioni di Arpa Puglia, in linea con le decisioni assunte in occasione dei precedenti tavoli tecnici relativi al depuratore di Mottola svolti nel 2020; del pari, relativamente al tema delle emissioni in atmosfera, si è deciso di considerare le prescrizioni ed il monitoraggio stabiliti nell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia con DD n. 220 del 21/12/2018; infine, l'AQP si è riservata di verificare l'esistenza di rilevazioni fonometriche effettuate a seguito dello studio previsionale d'impatto acustico, impegnandosi a trasmetterle;
- l'AQP, con nota prot. 38547 del 10/06/2021, ha trasmesso le integrazioni richieste in CdS;
- in data 17/06/2021 si è svolta la seconda e conclusiva seduta di Cds, giusto verbale trasmesso con nota prot. 7355 del 17/06/2021; durante la riunione si è proceduto all'acquisizione delle seguenti posizioni/determinazioni:
 - parere della Provincia di Taranto, prot. 20362 del 16/06/2021, contenente il nulla osta ai sensi della LR n. 18/2005 con le seguenti prescrizioni:
 - *"Dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza per evitare, sia in stato di marcia normale che a seguito di eventi eccezionali, che nel recapito finale di scarico non siano presenti schiume, torbidità e odori;*
 - *...omissis, si prescrive che le analisi relative ai "tensiattivi totali" siano effettuate oltre che nel "pozzetto scarico" anche nel Corpo Idrico Recettore, rientrando pertanto nelle procedure di monitoraggio dell'acqua del CIR;*
 - *Per quanto riguarda i parametri relativi allo "Stato del corpo idrico recettore" (tabella n. 55 del PMA), da effettuarsi attraverso controllo visivo con cadenza semestrale secondo le indicazioni ARPA (nota prot. 28033 del 11/04/2019), si dovrà aggiungere il parametro "presenza di schiume o torbidità";*
 - *Dovrà essere segnalata alle Autorità competenti ogni possibile problematica inerente lo scarico che*

possa inficiare la qualità corpo idrico recettore, compresa la rilevata presenza di fonti di inquinamento o scarichi non autorizzati;

- *Questo Ente si riserva la facoltà di revocare il presente Nulla Osta a seguito di inottemperanza alle precedenti prescrizioni e all'alterazione dello stato dei luoghi e /o alterazioni e/o danni alla componente biologica del corpo ricettore, imputabile alla gestione dell'impianto di depurazione."*
- dichiarazione resa a verbale dal rappresentante del DAP Taranto di Arpa Puglia: *"...Arpa Puglia prende atto dell'impegno di AQP, formulato con la citata nota prot. 38547/2021, di trasmettere l'aggiornamento del PMA comprensivo delle prescrizioni contenute nel parere Arpa prot. 28033 del 11/04/2019; pertanto, riservandosi di completare l'esame della relazione fonometrica da ultimo trasmessa da AQP, ritiene validabile il PMA, a condizione che venga revisionato sulla base delle posizioni assunte nell'ambito della cds decisoria";*
- la Cds, in ragione delle posizioni favorevoli emerse, ha stabilito che l'AQP debba trasmettere la versione aggiornata del PMA entro il termine di 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

VISTO INOLTRE CHE:

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle acque;
- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori comunali che, per effetto delle succitate disposizioni normative, sono stati espunti dal novero di quelli "di interesse provinciale", così come indicati all'art. 28 della LR n. 17/2000;
- La piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto con l'entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
- per le finalità connesse al presente atto, la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all'esecuzione degli accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite dall'all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e dall'allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;
- La LR n. 17/2000, agli art. 25 e 26, ha definito i compiti delle Province e dei Comuni in materia di risorse idriche e difesa del suolo; tali competenze sono state ulteriormente confermate con DPGR n. 178 del 2010 (BURP n. 42 del 04/03/2010); successivamente, il RR n. 13/2017, richiamando il quadro delle competenze già definito dalle norme pocanzi richiamate, ha introdotto, all'art. 10, particolari disposizioni per la gestione degli oneri manutentivi e di vigilanza e controllo dei corpi idrici naturali extraconsortili interessati dallo scarico dei depuratori comunali;

RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Dichiarazioni e/o attestazioni:

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Responsabile della P.O.

“Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”

Dott. Pierelli Emiliano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE IDRICHE

sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. “Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”, ritenuto di dover provvedere in merito con l'adozione della presente decisione finale, vertendosi quale materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex art. 4 della L.R. 7/97, bensì in quella di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), della richiamata L.R. 7/77 attribuita alla funzione dirigenziale,

DETERMINA

- 1. di considerare** la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di assumere** all'unanimità la decisione finale favorevole della Conferenza di Servizi sulla base dei pareri acquisiti ai sensi dell'art. 14 ter della L 241/90 e ss.mm.ii.;
- 3. di stabilire che**, ai sensi dell'art. 14 quater della L 241/90 e ss.mm.ii, la presente determinazione:
 - a. sostituisce il nulla osta, prot. 20362 del 16/06/2021, rilasciato dall'Ente gestore del “Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine” con le prescrizioni indicate in premessa;
 - b. fa propria la validazione condizionata del PMA formulata da Arpa Puglia;
 - c. stabilisce che AQP dovrà rispettare le prescrizioni dettate dagli Enti interessati dalla CdS;

- 4. di autorizzare conseguentemente**, ai sensi della Parte III del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii., dell'art. 22 della Legge Regionale n.18 del 3 luglio 2012, l'AQP allo scarico dell'effluente del depuratore a servizio dell'abitato di Castellaneta nel corpo idrico recettore denominato "Gravina Coriglione", tributaria della "Lama di Castellaneta" nel punto di scarico avente le seguenti coordinate metriche nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N: 4496209,19 N, 664237,73 E (40°36'1.41"N, 16°56'28.02"E - sistema WGS84);
- 5. di stabilire che:**
- a. il predetto scarico, in ragione dell'attuale potenzialità dell'impianto e del carico generato dall'abitato, dovrà attestarsi su di un valore massimo di portata media e di carico influente corrispondente al dato assunto nel PRTA;
 - b. l'autorizzazione allo scarico avrà validità di **4 (quattro) anni** decorrenti dalla data della sua notifica agli interessati; almeno 1 anno prima della scadenza, l'AQP Spa, dovrà inoltrare alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, l'istanza di rinnovo del titolo autorizzativo, allegando la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto funzionamento dell'impianto; lo scarico, ai sensi del comma 8 dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e ss. mm. ii., potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle richiamate prescrizioni fino all'adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;
 - c. l'effluente depurato dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tab. 4 dell'allegato V alla Parte III del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii., con assenza delle sostanze indicate al punto 2.1 dello stesso allegato e con un limite massimo di *E. Coli* pari a **2.500 UFC/100 ml**;
- 6. di stabilire che** l'AQP spa osservi le seguenti prescrizioni:
- a. entro 30 giorni dalla notifica del presente atto dovrà trasmettere il PMA revisionato sulla base delle indicazioni formulate da Arpa Puglia e delle decisioni assunte nell'ambito della CdS;
 - b. entro 60 giorni dalla notifica del presente atto:
 - dovrà attestare l'installazione e la piena funzionalità degli autocampionatori e dei misuratori di portata in ingresso ed in uscita dall'impianto;
 - dovrà provvedere, lì dove non ancora effettuato, alla collocazione dei cartelli riportanti i rischi igienici ed i divieti nelle fasce di rispetto di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017, attestando l'avvenuta esecuzione di quanto richiesto, indipendentemente dall'emissione dell'ordinanza sindacale, qualora il Comune di Castellaneta non proceda in tal senso entro i termini stabiliti;
 - c. nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, l'AQP Spa dovrà tenere in debita considerazione i valori limite allo scarico di cui al precedente punto 5c), potendo individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite non meno restrittivi di quelli di tab. 3, o finanche di tab. 4 per tutti quei parametri che il presidio depurativo in esame non è in grado di trattare; resta comunque ferma la necessità di garantire l'assenza allo scarico del depuratore delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006;
 - d. ai soli fini dell'applicazione della DGR 1116/2006 e dell'allegato V alla parte III del TUA ed in ragione della potenzialità massima del depuratore, dovranno essere effettuati, così come indicato nel Piano di Monitoraggio - nella versione revisionata secondo le indicazioni di Arpa e dell'Ente Gestore dell'area naturale protetta -, un numero **minimo** di 12 autocontrolli all'anno sull'effluente depurato e sull'affluente all'impianto; allo stesso modo e secondo le indicazioni del Piano di Monitoraggio il gestore dovrà procedere con i controlli sul corpo idrico recettore;
- 7. di stabilire che** AQP spa ottemperi alle seguenti prescrizioni in tema di comunicazioni:
- a. La comunicazione dei dati del monitoraggio sull'affluente, effluente e corpo idrico recettore avverrà secondo le indicazioni contenute nel Piano di Monitoraggio; qualora, però si rilevino superamenti

dei valori limite negli autocontrolli **sull'effluente**, questi dovranno essere prontamente trasmessi alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, all'Arpa Puglia, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, **unitamente ad una relazione che ne descriva le possibili cause e indichi le misure gestionali intraprese per la risoluzione delle problematiche occorse**;

- b. Con cadenza annuale l'AQP dovrà trasmettere alla Sezione Risorse Idriche della Regione e alla Sezione di Vigilanza Ambientale:
- l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto rilasciata sulla base dell'andamento complessivo del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;
 - l'attestazione di efficienza funzionale della condotta emissaria e del recapito finale;
 - le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell'impianto;
- c. qualora il Gestore ricorra all'attivazione dei disciplinari di emergenza, di gestione speciale o di gestione provvisoria, dovranno essere osservati gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle disposizioni del RR n. 13/2017; il Gestore dovrà chiaramente aggiungere nell'elenco dei destinatari la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione;
- d. Il Gestore dovrà inoltre segnalare alle autorità competenti ogni possibile problematica che possa condizionare la qualità dello scarico; rientrano tra tali forme di segnalazione certamente le comunicazioni di arrivo, all'impianto di depurazione, di scarichi anomali sia di tipo quantitativo che qualitativo che dovranno essere portate a conoscenza delle predette autorità competenti, al fine di attivare le idonee forme di controllo del territorio e della rete fognaria;
- e. Il Gestore dovrà altresì comunicare alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale della Regione Puglia, ad Arpa, agli ulteriori soggetti deputati al controllo (Provincia e Comune) ogni mutamento che, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo e sulle attrezzature;
- 8. di stabilire che** AQP rispetti gli obblighi di **registrazione e di conservazione dei documenti** previsti dal **Piano di Gestione e dagli annessi allegati**, nonché dal **disciplinare di gestione ordinaria**;
- 9. di stabilire che** AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni relative alla gestione dell'impianto di depurazione:
- a. dovranno essere attivate e rese pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei reflui, così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di supero prodotti presso l'impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell'impianto;
- b. dovranno essere adottate le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, lì dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale, come previsto nel Disciplinare della Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell'impianto e nei piani di disinfestazione dell'area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;
- c. i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel D.lgs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;
- d. il gestore dovrà utilizzare l'impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica, fatto salvo il ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 (solo lettera c) dell'art. 110 del D.Lgs. 152/2006, qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo

- scarico, il riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi di depurazione, nonché la qualità del corpo recettore;
- e. dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienico-sanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
 - f. lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;

10. di impegnare Arpa Puglia:

- a. sulla base delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e del RR n. 13/2017, ad eseguire gli accertamenti analitici sull'effluente depurato, prevedendo 12 campionamenti minimi su base annuale, di cui 8 (otto) su tutti i parametri di tab. 4 all. V parte III del TUA (E. coli 2.500 UFC/100 ml) e 4 (quattro) riferiti ai parametri di tab. 1;
- b. a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.lgs. 152/2006;
- c. a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale, ivi compresi quelli relativi al depuratore in esame;

11. di impegnare l'Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemperare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;

12. di impegnare il Comune, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;

13. di impegnare il Comune di Castellaneta:

- a. ad emettere apposita ordinanza sindacale ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del RR n. 13/2017 (BURP n. 60 *suppl.* del 25/05/2017) relativamente ai divieti di cui al comma 1 lettera a) del medesimo articolo;
- b. ad assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni, in relazione alle disposizioni di cui alla L.R. n.36 del 20/07/94 e alla DGR n.3819 del 06/10/84, e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ove viene sancito il divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;

14. di impegnare la Provincia di Taranto a verificare l'esistenza di concessioni all'emungimento di acque sotterranee ancora attive, ricadenti nelle fasce di rispetto dal punto di scarico di cui all'art. 9 comma 1 lettera a) del RR n. 13/2017, e, qualora esistenti, a revocarle tempestivamente per effetto dei divieti di cui al citato articolo;

15. di indicare quanto segue in materia di manutenzione, vigilanza e controllo del corpo recettore interessato dallo scarico:

- a. ai sensi delle norme richiamate in premessa (LR n. 17/2000 artt. 25 e 26 e DPGR n. 178/2010) spettano alla Provincia di Taranto ed al Comune di Castellaneta i compiti di polizia idraulica, mentre al solo Comune è assegnata la piccola manutenzione dei corsi d'acqua per il tratto ricompreso nel territorio di competenza;
- b. l'AQP ed il Comune di Castellaneta dovranno stipulare, entro il termine di 180 giorni dal rilascio della

presente autorizzazione, un apposito protocollo d'intesa per regolamentare la contribuzione degli interventi di manutenzione del tratto di Gravina interessato dallo scarico ai sensi delle disposizioni del RR n. 13/2017;

- c. le modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere concordati con la Provincia, quale Ente Gestore dell'area naturale protetta, al fine di garantire l'officiosità idraulica del recapito finale e, nel contempo, la salvaguardia delle componenti naturali dell'area di intervento, con l'acquisizione dei necessari pareri ambientali;

16.di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e la corretta gestione dell'impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri, delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;

17.di stabilire che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;

18.di dare atto che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;

19.di precisare che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;

20.di dare altresì atto che la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;

21.di disporre la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Taranto, al Comune di Castellana;

22.di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il presente atto, composto da n. 12 fasciate viene redatto in un unico originale, interamente in formato digitale, ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii.

Il presente provvedimento, sarà:

- a) conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b) inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture e all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c) inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;

- d) inviato in formato digitale all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Taranto, al Comune di Castellana;
- e) pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia Puglia per il tempo prescritto dalla normativa vigente;
- f) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche

Ing. Andrea Zotti